



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI 6 maggio 2015, n. 159

Art. 6 della L.R. 24/7/2001, n. 18 - D.G.R. n. 568 del 28/03/2013 - Bando dei posteggi disponibili nei mercati su aree pubbliche di alcuni Comuni della Regione.

Il giorno 06/05/2015 in Bari, nella sede di Corso Sonnino, 177

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998 concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio

L'art. 6 della L.R. n.18/2001 "Disciplina del commercio su aree pubbliche" stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relativa concessione di posteggio all'interno dei mercati e sulle aree pubbliche.

Tali procedure prevedono che entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i propri bandi, con l'indicazione dei posteggi disponibili, la loro ampiezza, l'ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico, nonché i criteri integrativi per la formulazione della graduatoria. Il comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che la pubblicazione sul B.U.R.P. debba avvenire nei trenta giorni successivi alle date, individuate dalla legge regionale, in questione.

Sono pervenute, nei termini di legge, le indicazioni dei posteggi disponibili, indicati dettagliatamente nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, da parte dei Comuni di: Bari,

Capurso, Modugno, in provincia di Bari, Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, Alezio, Galatina, Galatone, Lecce, Muro Leccese, San Cesario di Lecce, Trepuzzi, Tuglie, in provincia di Lecce; Grottaglie, Taranto in provincia di Taranto.

Si evidenzia che i Comuni rilasceranno l'autorizzazione di tipo A e contestuale concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri, stabiliti con l'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012, in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del D.L.vo n.59/2010 e del relativo documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province, in data 24 gennaio 2013.

L'Intesa ed il relativo documento forniscono indicazioni sulla durata delle autorizzazioni, sui criteri di priorità da applicare nel caso di domande concorrenti nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi nell'ambito delle aree mercatali, nei centri storici o in aree aventi valore storico, ambientale, artistico, nelle fiere, per l'assegnazione transitoria dei posteggi, temporaneamente non occupati, nonché le disposizioni inerenti il rinnovo delle concessioni.

Con deliberazione di G.R. n. 568 del 28/03/2013, la Regione ha preso atto dei succitati documenti e, nel contempo sono stati forniti indicazioni operative alle amministrazioni comunali per il recepimento dei nuovi criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere.

Tanto premesso, si propone di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali, precisando alcune modalità di presentazione delle richieste, nonché gli adempimenti, a carico dei comuni, fissati dalla L.R. n.18/2001 e s.m.i., nonché dall' Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, dal relativo documento delle regioni e dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/2013.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati,esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

La Dirigente d'Ufficio

Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI

Vista la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato

- di disporre, ai sensi dell'art.6 della L.R.18/2001, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del bando regionale per la concessione dei posteggi di tipologia A), di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento;

- di riportare qui di seguito i criteri, previsti dall' Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, dal relativo documento delle regioni e dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/2013, per l'elaborazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei posteggi ed il rilascio della relativa autorizzazione con contestuale rilascio della concessione di posteggio:

a) le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune, sede di posteggio, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale e devono pervenire, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande pervenute fuori del predetto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa deve intendersi accolta. Non è consentita la presentazione a mano;

b) Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;

- dati identificativi dell'impresa individuale o della Società (per le società:denominazione, sede legale e generalità complete del legale rappresentante;

- codice fiscale;

- l'iscrizione al registro imprese;

- gli estremi della o delle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche con cui si intende concorrere, se già in possesso del richiedente;

- di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;

- di possedere i requisiti di idoneità morale di cui ai commi 1 e2 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010. In caso di società, associazioni, od organismi collettivi detti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' art. 2, comma 3, del DPR n. 252/1998;

- la tipologia merceologica e l'esatta ubicazione del posteggio per cui si partecipa e l'eventuale preferenza di posteggio;

- eventuale partecipazione, in spunta, all'assegnazione giornaliera dei posteggi;

La documentazione relativa all'anzianità di iscrizione al registro imprese, dei requisiti morali e professionali deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R: 445 del 28.12.2000).

c) Alla domanda va allegata copia di un documento valido di riconoscimento e/o permesso di soggiorno, in corso di validità per i cittadini extracomunitari, nonché documentazione richiesta dai singoli bandi comunali;

d) di stabilire che costituisce causa di esclusione e di rigetto della domanda:

- la mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all'attività commerciale;

- la mancata dichiarazione inerente il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

- la mancata sottoscrizione della domanda;

- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio per tutti i soci in caso di società);

- l'utilizzazione, per la presentazione della domanda, di modelli non conformi a quelli eventualmente approvati dai Comuni;

- il ricevimento della domanda, da parte del Comune, fuori dei termini previsti dal bando;

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6 della L.R. n.18/2001;
e) Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) L'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

- oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti.

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali come requisito obbligatorio:

- punti pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

- di stabilire che i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, richiesti dal presente bando, sono quelli previsti dall'art. 71 del D.L.s n.59/2010 e s.m.i. e dal R.R. n.3/2011.

- di precisare che ai sensi del D.L.s n.59/2010, art.70, comma 1 possono presentare le istanze di richiesta di posteggio non solo le persone fisiche o le società di persone, ma anche società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

- di stabilire che, in conformità a quanto stabilito con il documento della Conferenza delle Regioni del 24/01/2013, la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati è fissato nel limite massimo consentito dall'Intesa del 5/07/2012, pari a 12 anni.

- di stabilire che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia su aree pubbliche, a quanto stabilito dall'Intesa approvata il 5/7/2017 dalla Conferenza Unificata, in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del D.L.vo n.59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, dal documento delle Regioni di cui la Regione Puglia ha preso atto con DGR n. 568 del 28/03/2013, nonché dai relativi piani comunali per il commercio su aree pubbliche ed a quanto disposto dai singoli bandi comunali, se conforme alle disposizioni sopracitate;

- si precisa che dalle comunicazioni dei comuni, in allegato, sono state stralciate disposizioni non coerenti con i principi della citata Intesa;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.18/01, i comuni sono tenuti a trasmettere un prospetto

riassuntivo delle autorizzazioni, rilasciate nel corso dell'anno;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.18/2001.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) composto da n° 6 facciate e da un allegato composto da nr. 43 facciate è adottato in originale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
Leonarda Manzano

Il Dirigente d'Ufficio
Marta Lisi

Il Dirigente del Servizio
Teresa Lisi